

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

IL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (di seguito denominato "MINISTERO"), con sede in Roma, Via Michele Carcani 61, nella persona del Ministro pro-tempore, Prof.ssa Maria Cristina Messa

e

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA (di seguito denominata "UNIVERSITA"), con sede a Roma, Via Cracovia 50, nella persona del Rettore pro-tempore Prof. Orazio Schillaci

premessi che:

- l'Università degli studi di Roma Tor Vergata è un Ateneo statale, istituito con la legge 22 novembre 1972, n. 771 e realizzato con la legge 3 aprile 1979, n. 122;
- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'art. 5, comma 6, prevede la possibilità di stipulare accordi di programma tra le Università e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'attribuzione, tra l'altro, delle risorse finanziarie di cui al comma 3 (fondo per il finanziamento ordinario), per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative ed attività specifiche;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 12, comma 1, prevede che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";
- il DM 25 marzo 2021, n. 289, ha definito le linee generali di indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 1 ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43;
- il DM 9 agosto 2021, n. 1059, dei criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei consorzi interuniversitari per l'anno 2021, ha previsto, all'art. 1, risorse per la copertura di obbligazioni derivanti da accordi di programma;
- l'Università insediata nel quadrante sud-est della città di Roma, oltre che creare e diffondere conoscenza e l'informazione, apporta, sulle aree circostanti, un beneficio dello sviluppo locale in termini di impatto economico, culturale, e di valorizzazione del territorio;

- l'Università risulta fortemente penalizzata dal mancato completamento della rete logistica, con conseguente aggravio dei tempi di percorrenza per il raggiungimento della sede, che ha causato negli ultimi anni un calo delle immatricolazioni da parte degli studenti;
- l'Università, al fine di aumentare l'attrattività dell'utenza studentesca, ha individuato cinque aree strategiche di intervento:
 - a) qualità e innovazione dell'offerta formativa;
 - b) qualità della ricerca scientifica con potenziamento delle attività di trasferimento tecnologico;
 - c) internazionalizzazione;
 - d) servizi agli studenti;
 - e) consolidamento e Innovazione tecnologica nei servizi universitari;
- l'Università ha presentato la propria programmazione triennale 2021-2023, in coerenza con le linee d'indirizzo previste dal DM 289/2021, avente ad oggetto le sopraindicate aree di intervento;
- è terminato nel 2020 l'accordo di programma tra l'Università ed il Ministero, stipulato l'11 novembre 2011, avente ad oggetto il cofinanziamento delle medesime aree di intervento.

Tutto ciò considerato, fra le parti si conviene quanto segue:

Art. 1
(Finalità dell'accordo)

1. Con il presente accordo il Ministero si impegna a integrare le risorse destinate per la programmazione triennale 2021-2023 dal d.m. 289/2021 al fine di contribuire alla realizzazione del programma strategico dell'Università.

Art. 2
(Ministero)

1. Il Ministero si impegna, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, ad assicurare all'Università per il triennio 2021-2023 i seguenti importi massimi:

ANNO	IMPORTO MASSIMO
2021	2.000.000
2022	2.000.000
2023	2.000.000
TOTALE	6.000.000

2. Le risorse relative al 2021 trovano copertura a valere sullo stanziamento dell'art. 1 del d.m. 1059/2021 (FFO 2021). Le risorse relative agli anni successivi troveranno copertura compatibilmente con le risorse disponibili su FFO, rispettivamente del 2022 e 2023.

3. Il predetto importo annuale rappresenta il limite non superabile dell'apporto del Ministero per la realizzazione di quanto previsto dal presente accordo e pertanto l'Università dovrà provvedere autonomamente alla copertura finanziaria degli eventuali maggiori oneri.

Art. 3
(Università)

1. L'Università si impegna a utilizzare le risorse messe a disposizione dal Ministero per realizzare le seguenti attività:

- a) qualità e innovazione dell'offerta formativa: attivazione di nuovi corsi di studio;
- b) qualità della ricerca scientifica con potenziamento delle attività di trasferimento tecnologico: potenziamento delle attività a supporto della registrazione e promozione dei brevetti, attribuzione fondi a supporto della mobilità e la ricerca dei dottorandi, incremento fondi a supporto della ricerca di Ateneo al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie fortemente innovative, iniziative per la valorizzazione del trasferimento tecnologico, dei risultati della ricerca e dell'innovazione, nelle aree già sviluppate;
- c) internazionalizzazione: potenziamento delle attività di formazione linguistica per il personale e gli studenti, potenziamento delle attività di orientamento internazionale, iniziative per favorire l'incremento dei *Visiting Professor*, supporto alla mobilità degli studenti;
- d) servizi agli studenti: servizi a supporto della raggiungibilità del campus, potenziamento dei servizi di tutoraggio al fine di diminuire l'abbandono, incremento delle collaborazioni part-time, iniziative anti *digital divide*, consolidamento dei laboratori virtuali e potenziamento dei laboratori didattici, licenze e hosting di servizi cloud, sviluppo app e applicazioni, licenze *software* funzionali alla didattica;
- e) consolidamento e innovazione tecnologica nei servizi universitari: rinnovamento dotazione multimediale delle aule, elettrificazione dei banchi degli studenti, consolidamento delle infrastrutture di fonia e di rete, potenziamento delle infrastrutture di calcolo, infrastrutture a supporto della didattica mista, sviluppo di nuovi servizi *online*, manutenzioni e licenze *software* funzionali alle attività;

2. Per la realizzazione delle predette attività, le risorse ministeriali di cui all'articolo 2 saranno utilizzate nel seguente modo:

Attività/risorse	a.a 21/22	a.a 22/23	a.a 23/24
a)	-	100.000	100.000
b)	300.000	300.000	300.000
c)	100.000	100.000	100.000
d)	950.000	950.000	950.000
e)	650.000	550.000	550.000
TOTALE	2.000.000	2.000.000	2.000.000



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA



Ministero dell'Università e della Ricerca

Art. 4
(Monitoraggio)

1. L'Università dovrà rendere disponibile annualmente al Ministero la documentazione relativa all'utilizzo dei fondi assegnati corredata dalla verifica a cura del Collegio dei revisori dei conti.
2. Le somme assegnate e utilizzate dall'Ateneo ai sensi del presente accordo devono rientrare entro i limiti del fabbisogno accordato all'Università ai sensi dell'art. 1 comma 971 a 978 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il Rettore
(Prof. Orazio Schillaci)

Il Ministro
(Prof.ssa Maria Cristina Messa)
